Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 106° — Numero 174**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 luglio 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 7 maggio 1965 registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1965, registro n. 46 Esercito, foglio n. 43

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione della croce al merito di guerra già loro conferita da comandi mobilitati per atti specifici di valore compiuti in combattimento durante la guerra 1915-1918:

Determinazione del Comando del IX Corpo d'Armata in data 30 novembre 1918:

CREMA Edoardo, nato a Montagnana (Padova) il 20 agosto 1892, tenente 34° Raggruppamento artiglieria d'assedio (ora capitano art. cpl. in congedo assoluto). — Per il coraggio e l'ardimento dimostrati in combattimento. — Zona dell'Asolone, 24-31 ottobre 1918.

Determinazione del Comando del XXX Corpo d'Armata in data 1° dicembre 1918:

LIBUTTI Pasquale, nato a Rionero in Vulture (Potenza) il 20 luglio 1889, sergente maggiore 3° Reggimento artiglieria da montagna (ora maresciallo ord. cpl. in congedo assoluto). — Per il coraggio e l'esemplare comportamento tenuto in combattimento. — Lazzaretti (Foza), Altipiano di Asiago, dicembre 1917.

Determinazione del Comando del VI Corpo d'Armata in data 26 gennaio 1919:

MENCARELLI Astorre, nato a Fossombrone (Pesaro) l'11 maggio 1895, sottotenente 19° Reggimento artiglieria da campagna (ora tenente colonnello artiglieria in congedo assoluto. — Per il coraggio e l'ardimento dimostrati in combattimento. — Le Fossette, 24-30 ottobre 1918.

(4545)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1964, n. **1671.**

Pareggiamento dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Veduta la domanda presentata in data 9 giugno 1964 dal presidente dell'Istituto « Giuseppe Toniolo » di studi superiori e dal presidente dell'Opera diocesana per la preservazione e diffusione della fede con sede rispettivamente in Milano per ottenere il pareggiamento dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano, ai sensi degli articoli 22 e 28 della citata legge n. 88;

Veduto il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la predetta domanda;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo statuto, annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro proponente, concernente l'istituzione nella città di Milano di un Istituto superiore pareggiato di educazione fisica, mantenuto a carico dell'Istituto e dell'Opera anzidetti e degli Enti con essi convenzionati.

Art. 2.

Agli studi che si compiranno presso l'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Milano è riconosciuto valore legale a tutti gli effetti, intendendosi l'Istituto medesimo pareggiato a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Il pareggiamento non può avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 72. — VILLA

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Milano

TITOLO I

FINALITA' DELL'ISTITUTO

Art. 1.

L'Istituto superiore di educazione fisica, con sede in Milano, è una scuola specializzata per lo studio dell'educazione fisica, delle attività sportive e della cinesiologia applicata.

L'Istituto ha per scopo di: *a*) promuovere il progresso scientifico e tecnico dell'educazione fisica; *b*) fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione ed alla specializzazione professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica ed agli impieghi tecnici inerenti ad essa.

La formazione degli allievi è improntata ai principi religiosi e morali del cattolicesimo.

L'Istituto ha due sezioni, una maschile e l'altra femminile.

Art. 2.

L'Istituto superiore di educazione fisica è di grado universitario.

Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88, e dalle norme

di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Agli insegnamenti delle discipline elencate nell'art. 19 si provvederà mediante incarichi.

Art. 3.

Il corso di studi dell'Istituto superiore di educazione fisica è triennale.

L'Istituto provvede alla preparazione scientifica e didattica degli allievi mediante corsi teorici e pratici.

Al termine degli studi gli allievi che hanno frequentato i corsi accademici e superato i rispettivi esami conseguono il diploma di educazione fisica ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Tale diploma ha valore di qualifica accademica.

L'Istituto può inoltre conferire altri diplomi ed attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo art. 22.

TITOLO II

Art. 4.

Il governo dell'Istituto è affidato alle seguenti autorità secondo le norme di cui agli articoli seguenti:

a) il presidente del Consiglio di amministrazione;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il direttore;

d) il Consiglio direttivo.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione si compone:

a) di sei membri nominati dall'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori e dall'Opera diocesana per la preservazione e diffusione della fede;

b) di un membro nominato dall'Opera pia Oratorio San Carlo;

c) di un rappresentante del Governo nominato dal Ministero della pubblica istruzione;

d) dal direttore pro tempore.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica un triennio accademico e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di amministrazione provvede, nella prima seduta, alla nomina, nel proprio seno, del presidente.

Art. 6.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) convoca il Consiglio e lo presiede;

c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e prende provvedimenti di emergenza informandone il Consiglio per la ratifica;

d) provvede al governo generale dell'Istituto e vigila sul funzionamento degli uffici amministrativi.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione oltre alle attribuzioni che gli sono deferite dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione superiore:

a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto;

b) delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;

c) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'Istituto:

d) nomina il direttore, il dirigente tecnico, il personale insegnante, sanitario, amministrativo, ausiliario;

e) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale;

f) approva, su proposta del Consiglio direttivo, il bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Istituto secondo il numero dei posti determinato annualmente;

g) delibera, su proposta del direttore, la partecipazione a viaggi di istruzione e a manifestazioni;

h) istituisce, su proposta del Consiglio direttivo, corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano degli studi;

i) delibera le eventuali modifiche del presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione è convocato due volte all'anno ed inoltre ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta espressa richiesta da almeno un terzo dei componenti.

L'ordine del giorno è comunicato per iscritto ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della convocazione, salvo casi di urgenza.

Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento della metà più uno dei consiglieri.

Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni riguardanti persone fisiche vengono prese a scrutinio segreto.

Il Consiglio di amministrazione, alla fine di ogni anno accademico, approva e trasmette al Ministero della pubblica istruzione la relazione riassuntiva delle attività dell'Istituto redatta, dal direttore.

L'opera del Consiglio di amministrazione è gratuita.

Art. 8.

Il Consiglio direttivo si compone:

a) del direttore dell'Istituto che lo presiede;

b) dei professori incaricati dei seguenti insegnamenti: anatomia umana applicata all'educazione fisica, fisiologia umana applicata all'educazione fisica, psicologia, pedagogia generale e differenziale, igiene della scuola e degli sports, teoria e metodologia delle attività motorie, etica professionale;

c) di due insegnanti di educazione fisica nominati dal direttore;

d) di due persone designate dal Consiglio di amministrazione fra professori universitari o esperti qualificati;

e) del dirigente tecnico.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo:

a) cura l'ordinamento didattico tecnico dell'Istituto;

b) delibera sui programmi degli insegnamenti;

c) delibera sulla nomina delle Commissioni per gli esami di profitto e di diploma;

d) propone al Consiglio di amministrazione la istituzione di corsi di preparazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi, fissando di volta in volta, la durata, il programma e le modalità dei corsi stessi;

e) propone al Consiglio di amministrazione la stampa delle eventuali pubblicazioni scientifiche e didattiche dell'Istituto;

f) demanda ad una ristretta Commissione di educatori fisici lo studio di problemi ginnico-sportivi a fine di rendere edotto il Consiglio direttivo stesso delle evoluzioni della tecnica nel campo delle attività psico-motorie;

g) propone al Consiglio di amministrazione la nomina e la conferma del personale insegnante e del personale sanitario;

h) propone al Consiglio di amministrazione eventuali modifiche allo statuto;

i) delibera sulle domande presentate per quanto riguarda la carriera scolastica;

k) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti, direttamente o delegando tale funzione ad un Comitato ristretto composto di tre membri del Consiglio direttivo stesso;

l) esercita le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento interno.

Il Consiglio direttivo è convocato ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente tutte le volte che occorra.

L'ordine del giorno è comunicato per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza.

Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento della metà più uno dei consiglieri.

Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le mansioni del segretario sono esercitate dal segretario amministrativo.

Art. 10.

Il direttore dell'Istituto è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i professori universitari di ruolo.

Dura in carica un triennio e può essere confermato.

Art. 11.

Il direttore:

a) conferisce in nome della legge e in virtù dei poteri a lui derivanti dalla carica, i diplomi e gli altri titoli conseguiti presso l'Istituto e ne autorizza il rilascio;

b) assicura il regolare svolgimento della attività didattica dell'Istituto e vigila sul funzionamento delle sezioni;

c) convoca e presiede il Consiglio direttivo;

d) esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del presente statuto;

e) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione che lo riguardano e del Consiglio direttivo e prende provvedimenti d'urgenza riferendone rispettivamente al Consiglio di amministrazione e al Consiglio direttivo nella prima successiva adunanza;

f) alla fine di ogni anno presenta al Consiglio di amministrazione una relazione riassuntiva dell'attività didattica e scientifica dell'Istituto.

Art. 12.

Il dirigente tecnico è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo di educazione fisica abilitati e diplomati.

Dura in carica due anni e può essere confermato.

Art. 13.

Il dirigente tecnico:

a) ha la direzione tecnica di tutte le attività del settore tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti ed organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive;

b) ha la vigilanza sul funzionamento degli stabilimenti e sulle attrezzature ginnastiche e sportive dell'Istituto e regola il loro impiego e funzionamento;

c) esercita il controllo disciplinare sugli allievi e sul personale ausiliario dell'Istituto addetto alle attività ginnico-sportive, proponendo ai competenti organi accademici l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;

d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione di gruppi rappresentativi dell'Istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnastici e sportivi;

e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi didattici per i concorsi di preparazione e di perfezionamento che sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo;

f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni, anche in località fuori della sede normale dell'Istituto.

Il dirigente tecnico, nello svolgimento delle sue mansioni, riceve le opportune direttive dal direttore in esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo, riferisce periodicamente al direttore sulle attività espletate.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 14.

L'ammissione all'Istituto si ottiene in seguito a concorso per titoli e esami, per il numero dei posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Il bando di concorso, da emanarsi annualmente entro il mese di maggio, indica il numero dei posti messi a concorso per i giovani di ambo i sessi e stabilisce limiti di età, di statura e le modalità delle prove di esame e le altre norme relative all'ammissione.

Per essere ammessi al concorso i candidati debbono, inoltre, possedere un titolo di istruzione media di secondo grado valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitaria o il diploma di licenza degli istituti tecnici femminili e presentare un attestato di buona condotta rilasciato da una autorità ecclesiastica.

Non sono ammessi al concorso coloro che dal titolo di studio prodotto per l'ammissione risultino esonerati dalla prova di educazione fisica e coloro che risultino riformati o rivedibili per il servizio militare.

Art. 16.

Il concorso comprende:

a) una visita medica collegiale intesa ad accertare la idoneità specifica in rapporto alle attività tecnico addestrative che si svolgono nell'Istituto;

b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisico sportiva;

c) una prova scritta di cultura generale.

L'inidoneità alla visita medica esclude dall'ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dalla ammissione alla prova scritta.

La Commissione giudicatrice è nominata ogni anno dal Consiglio direttivo. E' presieduta dal direttore coadiuvato da tre vice-presidenti preposti rispettivamente:

a) alla sottocommissione per la visita medica;

b) alla sottocommissione per la prova di valutazione fisica;

c) alla sottocommissione per la prova scritta.

La graduatoria dei candidati che hanno raggiunto l'idoneità in base all'esito complessivo delle prove è stabilita dalla Commissione giudicatrice plenaria presieduta dal direttore.

I giudizi delle sottocommissioni e della Commissione plenaria sono inappellabili.

L'ammissione all'Istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi ogni anno a concorso.

Art. 17.

Entro i primi due mesi della permanenza nell'Istituto, gli allievi che eventualmente dimostrino di non possedere le necessarie attitudini e capacità somatiche, psichiche, tecnico-addestrative e le qualità disciplinari richieste dalle esigenze dell'Istituto vengono dimessi per deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.

Art. 18.

Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni e con addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla pratica ginnico-sportiva.

Essi si distinguono in due gruppi:

a) scientifico-culturale;

b) tecnico-addestrativo.

Art. 19.

Materie d'insegnamento:

Gruppo scientifico-culturale:

Sezione 1ª:

1. Cultura religiosa (triennale);
2. Anatomia umana applicata all'educazione fisica (biennale);
3. Antropologia ed antropometria (biennale);
4. Biologia generale con elementi di chimica e fisica (annuale);
5. Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia (annuale);
6. Fisiologia umana applicata all'educazione fisica (biennale);
7. Cinesiologia (annuale);
8. Igiene generale (annuale);
9. Medicina applicata allo sport e pronto soccorso (biennale);
10. Psicologia (annuale);
11. Ginnastica correttiva e rieducativa (annuale);
12. Idroclimatologia ed agenti fisici (annuale);
13. Igiene della scuola e degli sports (annuale);
14. Educazione psico-somatica nell'età evolutiva (annuale);
15. Elementi di scienza dell'alimentazione (annuale);
16. Etica professionale (annuale).

Sezione 2ª:

1. Lingua e letteratura italiana (annuale);
2. Pedagogia generale e differenziale (biennale);

3. Storia dell'educazione fisica e degli sports (biennale);
4. Istituzioni di diritto pubblico (annuale);
5. Una lingua straniera a scelta (triennale).

Gruppo tecnico-addestrativo: { sezione maschile / sezione femminile

1. Teoria e metodologia delle attività motorie (triennale);
2. Tecnica generale dell'educazione fisica (biennale);
3. Tecnica e pratica ginnastica:
   a) ginnastica educativa (triennale);
   b) ginnastica e ritmica moderna femminile (triennale);
4. Tecnica e pratica sportiva:
   a) atletica leggera (triennale);
   b) attrezzistica (triennale);
   c) nuoto e tuffi (biennale);
   d) giochi sportivi - pallacanestro pallavolo (biennale);
   e) scherma (biennale);
5. Esercitazioni di tirocinio didattico (biennale);
6. Ginnastica correttiva (biennale);
7. Ginnastica e giochi d'infanzia (annuale);
8. Legislazione, regolamentazione e organizzazione ginnico-sportiva assistenziale (biennale);
9. Teoria della musica e solfeggio (annuale);
10. Ginnastica per minorati psico fisici e sensoriali (annuale);
11. Cinematografia didattica ginnico-sportiva (annuale);
12. Ginnastica artistica (biennale).

Art. 20.

La frequenza ai corsi e alle esercitazioni è obbligatoria.

Gli esami di profitto riguardano le discipline dei gruppi scientifico-culturali e tecnico-addestrativo di cui all'art. 19.

Per le esercitazioni integrative non sono previsti esami.

Per essere ammesso agli esami di profitto l'allievo deve aver frequentato regolarmente i corsi e deve aver raggiunto nell'anno almeno i 3/4 delle presenze tanto alle lezioni quanto alle esercitazioni e sempre che le assenze siano motivate da impedimento legittimo o giustificato.

Data la necessità che l'addestramento individuale proceda per gradi l'allievo che è respinto per non aver superato le prove pratiche di due insegnamenti tecnico-addestrativi, non è ammesso alle iscrizioni dell'anno successivo.

Per essere ammesso all'esame di diploma l'allievo deve avere superato presso l'Istituto, gli esami di profitto di tutti gli insegnamenti, secondo il piano di studi riportato nel precedente art. 19.

Art. 21.

L'esame di diploma consiste:

a) nello svolgimento di una lezione pratica di educazione fisica su argomenti riferentesi ad uno degli insegnamenti pratici del gruppo tecnico-addestrativo;

b) nella discussione orale su una dissertazione scritta riguardante un argomento attinente a una delle materie di insegnamento, scelto dal candidato sei mesi prima e approvato dal Consiglio direttivo;

c) trattazione orale di due tesine a scelta del candidato su materie diverse da quelle riguardanti la dissertazione scritta.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Art. 22.

Oltre ai corsi normali l'Istituto organizza:

corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento per gli impieghi tecnici in attività sportive;

scuole e corsi di specializzazione in una delle discipline comprese nel piano di studi di cui all'art. 19;

speciali corsi di educazione fisica e sportiva per enti qualora vengano richiesti.

Art. 23.

Il calendario accademico è fissato secondo le disposizioni ministeriali.

Art. 24.

Gli insegnamenti teorici vengono impartiti agli allievi e alle allieve in sezioni unite. Gli insegnamenti e le esercitazioni ginnico-sportive vengono invece impartiti separatamente per la sezione maschile e per quella femminile con programmi differenziati.

Art. 25.

Gli allievi sono tenuti a fornirsi a proprie spese del corredo sportivo e dei capi di vestiario prescritti secondo quanto verrà disposto dal regolamento interno dell'Istituto.

Art. 26.

L'Istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli allievi i quali sono tenuti a corrispondere il relativo premio di assicurazione.

Tutte le spese di carattere sanitario sono a carico degli allievi, salvo quelle previste dalla polizza di assicurazione o prestate in occasione di pronto soccorso.

Art. 27.

Il servizio sanitario, è affidato, con apposita convenzione, a un ente sanitario.

Art. 28.

Le lesioni traumatiche, le affezioni morbose e tutte le altre affezioni somatiche o psichiche che eventualmente possono verificarsi durante i corsi, qualora siano tali da determinare deformazioni morfologiche o riduzione delle funzionalità o minorazioni delle idoneità all'insegnamento, comportano l'allontanamento dall'Istituto su deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.

Gli eventi traumatici o morbosi degli allievi che si verificassero durante la loro permanenza nell'Istituto non implicano responsabilità dell'Istituto stesso.

TITOLO V

PROFESSORI

Art. 29.

Gli insegnamenti del gruppo scientifico-culturale sono affidati per incarico, in analogia con quanto previsto dallo art. 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, con le modalità indicate nel precedente art. 9.

Art. 30.

Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono conferiti secondo le modalità del precedente art. 9 a professori diplomati in educazione fisica, abilitati all'insegnamento e che abbiano particolare preparazione di carattere culturale, tecnico e didattico, per un insegnamento di grado superiore.

Art. 31.

Le retribuzioni ai professori vengono stabilite volta per volta e anno per anno dal Consiglio di amministrazione tenuto conto della durata del corso e del numero delle lezioni.

Art. 32.

La scelta degli insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni integrative di cui al precedente art. 18 è fatta dal Consiglio direttivo su proposta del dirigente tecnico tra gli elementi particolarmente competenti e qualificati; la nomina viene fatta dal Consiglio di amministrazione, che stabilisce di volta in volta la retribuzione.

Art. 33.

I professori hanno l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito per le lezioni ed esercitazioni secondo le esigenze connesse con il particolare carattere dell'Istituto, di partecipare alla Commissione per gli esami di profitto e diploma nonchè di adempiere alle funzioni accademiche ed a quelle connesse, cui siano chiamati.

I professori del gruppo tecnico-addestrativo hanno inoltre l'obbligo di seguire i reparti durante le esercitazioni anche quando, per esigenze di addestramento e di preparazione

professionale e tecnico-organizzativa, i reparti medesimi si trasferiscono temporaneamente in sedi o località diverse da quelle abituali.

Art. 34.

Ove un professore sia per legittimi motivi impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo che si presuma non inferiore ai due mesi, il direttore, sentito il Consiglio direttivo provvede alla temporanea sostituzione.

Art. 35.

Alla fine di ogni anno il direttore dell'Istituto deve comunicare al Consiglio di amministrazione il prospetto delle lezioni che sono state impartite per ogni corso. Qualora un professore non adempia agli ordini prescritti dagli articoli precedenti, il direttore deve farne rapporto al Consiglio di amministrazione.

TITOLO VI

ASSISTENTI

Art. 36.

Il Consiglio di amministrazione su richiesta del Consiglio direttivo, può nominare assistenti retribuiti ed assistenti volontari da assegnare alle cattedre di insegnamento.

Agli assistenti retribuiti viene corrisposto il compenso che è stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Agli assistenti volontari non compete alcuna retribuzione.

TITOLO VII

ALLIEVI - ESAMI - TASSE

Art. 37.

L'iscrizione al primo anno si ottiene in seguito a concorso per titoli ed esami ai sensi dell'art. 14 dello statuto.

Art. 38.

Gli esami sono:

1) di concorso per l'iscrizione al primo anno;
2) di profitto;
3) di diploma.

Art. 39.

Le punizioni che le autorità dell'Istituto possono infliggere, secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina, sono:

a) ammonizione orale o scritta;
b) interdizione temporanea da uno o più corsi;
c) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni;
d) esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo non superiore a tre anni con conseguente perdita delle sessioni di esami.

L'ammonizione è fatta dal direttore sentito lo studente nella sua discolpa.

Le punizioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* sono inflitte dal Consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore.

L'allievo deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio direttivo, può presentare le sue difese per iscritto e chiedere di esser udito dal Consiglio stesso.

Delle punizioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* deve essere data notizia ai genitori o al tutore dell'allievo; dell'applicazione della sanzione di cui alla lettera *d)* viene data comunicazione a tutti gli Atenei della Repubblica.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte sui fogli di congedo.

Art. 40.

Le tasse, sopratasse e contributi sono dovuti dallo studente nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto. Esse non potranno essere, comunque, inferiori a quelle determinate per gli studenti dei corrispondenti Istituti statali.

La tassa di diploma è devoluta all'Erario.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 41.

Il funzionamento dell'Istituto è assicurato da:

a) Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, Ente morale riconosciuto con regio decreto 1014, 24 giugno 1920;

b) Opera diocesana per la preservazione e diffusione della fede, Ente di culto riconosciuto a norma dell'art. 29 lettera *d)* del Concordato con la Santa Sede con regio decreto 30 novembre 1942;

c) enti vari pubblici e privati che erogano contributi annui;

d) tasse di immatricolazione e frequenza, diritti di segreteria e contributi vari.

Art. 42.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 43.

Il Consiglio di amministrazione delibera sul bilancio preventivo nel mese di ottobre ed approva il conto consuntivo nel mese di dicembre.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo sono comunicati per conoscenza al Ministero della pubblica istruzione.

TITOLO IX

PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO

Art. 44.

Il trattamento economico e di quiescenza, lo stato giuridico e l'organico del personale amministrativo e ausiliario sono determinati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto che applica, per quanto compatibili con la natura dello Istituto stesso, le norme vigenti per i dipendenti degli Enti pubblici.

L'organico è indicato nella tabella n. 1 annessa al presente statuto.

L'Istituto Toniolo si impegna a mettere a disposizione dell'Istituto altro personale che fosse richiesto dalle necessità del funzionamento.

TABELLA N. 1

Qualifica	Numero dei posti	Stipendio iniziale lordo annuo	Aumenti lordi sullo stipendio annuo
		lire	
Segretario amministrativo	1	1.350.000	6 biennali 3 quadriennali L. 28.600
Ragioniere	1	1.100.000	6 biennali 3 quadriennali L. 26.000
Applicato	1	990.000	6 biennali 3 quadriennali L. 20.800
Applicato aggiunto	1	850.000	4 biennali 2 quadriennali L. 19.500
Bidello	1	800.000	4 biennali 2 quadriennali L. 28.600
Bidella	1	800.000	4 biennali 2 quadriennali L. 28.600

Assegni familiari:

moglie	L. 130.000	lorde annue
figlio	» 90.000	»
ascendente	» 60.000	»

Visto, *d'ordine del Presidente della Repubblica*

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1965, n. **781.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, denominata « Opera per l'istruzione e l'educazione religiosa, morale e professionale della gioventù », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli).

N. 781. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione denominata « Opera per l'istruzione e l'educazione religiosa, morale e professionale della gioventù », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1965, n. **782.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle « Figlie di San Giuseppe e dell'Addolorata », dette « Giuseppine », con sede in Como.

N. 782. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle « Figlie di San Giuseppe e dell'Addolorata », dette « Giuseppine », con sede in Como.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1965, n. **783.**

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una eredità.

N. 783. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Milano viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità consistente in un complesso di beni di varia natura (immobili, mobili, titoli azionari, buoni del Tesoro, oggetti vari, ecc.), disposta in suo favore dal prof. Costantino Bresciani Turroni, con testamento olografo 18 giugno 1962, pubblicato in Milano il 10 dicembre 1963 a rogito dott. Adriano Bonincori, notaio in Milano, repertorio 13871, registrato a Cassano d'Adda il 13 dicembre 1963, n. 507, vol. n. 88, per l'istituzione, presso e a cura della Facoltà di giurisprudenza dell'Università stessa, di borse di studio, corsi speciali ed altre iniziative intese a stimolare nei giovani lo studio delle scienze economiche.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1965, n. **784.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Cisterna (Latina).

N. 784. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Cisterna (Latina), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 56. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle due zone sottostanti le strade del monte Fasce e del monte Moro nel comune di Genova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 29 ottobre 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le due zone sottostanti le strade del monte Fasce e del monte Moro, in comune di Genova;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Genova;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè da esse si gode lo spettacolo di quadri naturali di non comune bellezza compresi tra il promontorio di Portofino e l'alta costa di Savona, fino al promontorio della Caprazoppa, interessante l'arco centrale del golfo ligure e l'intero panorama della città di Genova;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Genova, sottostanti le due strade del monte Fasce e del monte Moro, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone di una profondità di 30 metri a partire dal ciglio delle strade medesime, misurati in proie

zione orizzontale, nei tratti compresi tra la vetta del monte Fasce (quota 820) e l'incrocio con la strada di congiunzione tra la via di Passo d'Oro e la salita monte Fasce; e tra la vetta del monte Moro e l'incrocio con via Canneto di Apparizione.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 giugno 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto del verbale n. 51

Oggi 29 ottobre millenovecentocinquantatre, alle ore 15,15. nella sede della Soprintendenza ai monumenti della Liguria in Genova, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente

Ordine del giorno:

2) GENOVA - Zona del monte Fasce - Proposta di vincolo.

Il prof. Dillon illustra ai membri della Commissione il valore panoramico delle due strade del monte Fasce e del monte Moro come punto di pubblico belvedere in quanto da esse si godono notevoli quadri naturali di eccezionale bellezza con l'inquadratura del grande arco del golfo ligure compreso tra il promontorio di Portofino e l'alta costa della provincia di Savona, nonchè del tessuto urbanistico della città. Poichè le vigenti norme del piano regolatore non prevedono una adeguata tutela delle visuali panoramiche, si rende necessario, avvertendosi un'espansione edilizia anche in queste zone fin'ora lasciate allo stato naturale, provvedere ad una disciplina che regoli l'edificabilità in modo da non far perdere all'ambiente le sue particolari caratteristiche di cornice alla città e le sue qualità di pubblico belvedere.

La Commissione, con l'astensione del dott. Grondona rappresentante del sindaco di Genova, si associa alle osservazioni del soprintendente e propone pertanto di sottoporre a vincolo la fascia sottostante le due strade del monte Fasce e del monte Moro, per una profondità di 30 metri a partire dal ciglio, misurati in proiezione orizzontale, con la seguente motivazione:

« Zone sottostanti pubbliche strade dalle quali si gode lo spettacolo di quadri naturali di non comune bellezza compresi tra il promontorio di Portofino e l'alta costa di Savona fino al promontorio della Caprazoppa, interessante l'arco centrale del golfo ligure con l'intero panorama della città di Genova ».

(*Omissis*).

Il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 17,05.

Il presidente: avv. Agostino VIRGILIO

Il segretario: prof. Giacomo RAITANO

(4565)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano al Consorzio Sardo tra Cooperative della Riforma « Con.Sar. Co.Ri. », con sede in Cagliari, per la campagna di commercializzazione 1965-66.

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1965, è stata accolta la domanda presentata dal Consorzio Sardo tra Cooperative della Riforma « Con.Sar.Co.Ri. », con sede in Cagliari, intesa ad ottenere, a norma del decreto ministeriale 5 giugno 1965, l'attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1965-66 nelle provincie di Cagliari e Sassari.

Detto Consorzio è stato autorizzato ad effettuare acquisti di grano entro il limite di q.li 78.000 (settantottomila), corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dipone.

(4744)

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano al Consorzio delle cooperative della Marsica, con sede in Avezzano, per la campagna di commercializzazione 1965-66.

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1965, è stata accolta la domanda presentata dal Consorzio delle cooperative della Marsica, con sede in Avezzano, intesa ad ottenere, a norma del decreto ministeriale 5 giugno 1965, l'attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1965-66 nella provincia di L'Aquila.

Detto Consorzio è stato autorizzato ad effettuare acquisti di grano entro il limite di q.li 39.000 (trentanovemila), corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(4745)

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano alla Alleanza Provinciale delle Cooperative Agricole « A.P.C.A. », con sede in Bologna, per la campagna di commercializzazione 1965-66.

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1965, è stata accolta la domanda presentata dall'Alleanza Provinciale delle Cooperative Agricole « A.P.C.A. », con sede in Bologna, intesa ad ottenere, a norma del decreto ministeriale 5 giugno 1965, l'attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1965-66 in provincia di Bologna

Detta Alleanza è stata autorizzata ad effettuare acquisti di grano entro il limite di q.li 11.500 (undicimilacinquecento), corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(4746)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA E IL MOLISE - NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di Roccamonfina

Con decreto provveditoriale n. 45205, in data 2 luglio 1965 è stato approvato, con prescrizioni, il progetto, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, che comporta una variante al piano di zona del comune di Roccamonfina, relativamente alla parte riguardante la località Roccamonfina Est.

Il nuovo piano, come sopra approvato, ha efficacia per la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune e verrà notificata, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1964, n. 167, a tutti i proprietari interessati, nella forma delle citazioni.

(4784)

MINISTERO DELLE FINANZE

ISPETTORATO GENERALE PER IL LOTTO E LE LOTTERIE

Bollettino ufficiale della « Lotteria di Monza »

(Manifestazione 27 giugno 1965)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Milano il 27 giugno 1965 ed esito del « Gran Premio della Lotteria » svoltosi all'Autodromo di Monza, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati:

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, abbinati ai numeri delle sei autovetture classificate ai primi sei posti nell'ordine di arrivo nel « Gran Premio della Lotteria » svoltosi il 27 giugno 1965 all'Autodromo di Monza, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie D n. 07065
L. 150 milioni abbinato all'autovettura n. 12.

2) Biglietto serie L n. 81535
L. 30 milioni abbinato all'autovettura n. 16.

3) Biglietto serie N n. 36684
L. 15 milioni abbinato all'autovettura n. 86.

4) Biglietto serie A n. 24758
L. 8 milioni abbinato all'autovettura n. 10.

5) Biglietto serie Q n. 89258
L. 5 milioni abbinato all'autovettura n. [illegible]2.

6) Biglietto serie E n. 99771
L. 3 milioni abbinato all'autovettura n. 32.

B) Premi abbinati: biglietti venduti, estratti, abbinati ai numeri delle altre autovetture partecipanti alla finale del « Gran Premio della Lotteria » aventi diritto ciascuno al premio di L. 2.000.000:

1)	Bigl. serie	A	n. 37099	10)	Bigl. serie	N	n. 55976
2)	» »	B	» 06948	11)	» »	N	» 62742
3)	» »	D	» 55555	12)	» »	P	» 50316
4)	» »	D	» 77112	13)	» »	Q	» 08305
5)	» »	G	» 08644	14)	» »	R	» 07338
6)	» »	I	» 67353	15)	» »	R	» 67459
7)	» »	L	» 33797	16)	» »	T	» 15427
8)	» »	L	» 85611	17)	» »	T	» 28262
9)	» »	M	» 99236	18)	» »	T	» 42358

C) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie D n. 07065 vincente il primo premio . . . . L. 1.000.000
2) al venditore del biglietto serie L n. 81535 vincente il secondo premio . . . » 500.000
3) al venditore del biglietto serie N n. 36684 vincente il terzo premio . . . . » 200.000
4) al venditore del biglietto serie A n. 24758 vincente il quarto premio . . . » 175.000
5) al venditore del biglietto serie Q n. 89258 vincente il quinto premio . . . » 125.000
6) al venditore del biglietto serie E n. 99771 vincente il sesto premio . . . . » 100.000

Ai venditori dei diciotto biglietti vincenti i premi di cui alla lettera *B*) L. 50.000 ciascuno.

(4819)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 130

Corso dei cambi del 13 luglio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,73	624,75	624,73	624,75	624,70	624,63	624,75	624,75	624,73	624,76
$ Can.	576,95	575,80	575,75	575,85	575,50	575,85	575 —	575,90	575,85	575,90
Fr. Sv.	144,21	144,27	144,26	144,3150	144,25	144,22	144,285	144,25	144,22	144,23
Kr. D.	90,11	90,12	90,18	90,12	90,10	90,11	90,13	90,12	90,11	90,11
Kr. N.	87,32	87,31	87,37	87,32	87,35	87,30	87,32	87,32	87,30	87,30
Kr. Sv.	120,78	120,85	120,82	120,91	120,80	120,81	120,91	120,77	120,81	120,80
Fol.	173,49	173,45	173,47	173,45	173,45	173,47	173,455	173,47	173,47	173,50
Fr. B.	12,58	12,585	12,59	12,5875	12,58	12,58	12,586	12,60	12,58	12,585
Franco francese	127,48	127,50	127,515	127,50	127,50	127,47	127,50	127,50	127,47	127,48
Lst.	1743,37	1743,60	1743,25	1743,30	1743,25	1743,45	1743,525	1743,50	1743,45	1743,40
Dm. occ.	156,03	156,01	156,07	156 —	156 —	156,04	156,005	156,05	156,04	156,02
Scell. Austr.	24,21	24,21	24,21	24,2125	24,20	24,21	24,2125	24,20	24,21	24,21
Escudo Port.	21,74	21,74	21,75	21,745	21,88	21,74	21,7425	21,75	21,74	21,75

Media dei titoli del 13 luglio 1965

Rendita 5 % 1935	100,975
Redimibile 3,50 % 1934	96,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,85
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 luglio 1965

1 Dollaro USA	624,75
1 Dollaro canadese	575,925
1 Franco svizzero	144,30
1 Corona danese	90,125
1 Corona norvegese	87,32
1 Corona svedese	120,91
1 Fiorino olandese	173,452
1 Franco belga	12,587
1 Franco francese	127,50
1 Lira sterlina	1743,412
1 Marco germanico	156,002
1 Scellino austriaco	24,212
1 Escudo Port.	21,744

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami e per titoli a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;
Visto l'art. 7 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età, per la cessazione dal servizio permanente effettivo, degli ufficiali di Marina e successive modificazioni;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:
a) essere cittadini italiani;
b) risultare di buona condotta pubblica e privata;
c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non siano superiori rispettivamente alle 4 o 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati, oltre che per motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:
a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;
c) di cinque anni:
1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;
2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;
3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;
4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;
5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:
a 39 anni:
a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;
b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400 secondo l'allegato schema, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della difesa-Marina oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:
a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;
b) il possesso della cittadinanza italiana.
c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;
e) specificare la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;
f) la posizione nei riguardi del servizio militare;
g) la lingua o le lingue straniere nelle quali desidera sostenere l'esame o gli esami facoltativi previsti nell'art. 4 delle istruzioni allegate, specificandone i relativi titoli;
h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere unite:
1) una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante;

2) i titoli scientifici — in triplice copia — e di carriera indicati dal candidato come nella precedente lettera *g*) e previsti dagli articoli 13 e 15 (lettere *a*), *b*, e *c*) delle allegate « Istruzioni ».

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Non saranno presi in considerazione i titoli scientifici e di carriera che non perverranno alla Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici del Ministero della difesa-Marina entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: Un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: Due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico, due professori della Facoltà di medicina e chirurgia delle Università o primari di ospedali;

Segretario (senza voto): Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, nel termine perentorio di 15 giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia, se di ammogliato.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 400 prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885. nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400;

h) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei

benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 38 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso di integrazione tecnico professionale e di istruzione militare e marinaresca presso la Scuola di sanità militare marittima della durata di non oltre quattro mesi.

Art. 14.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni ed i programmi di esame annessi, potranno essere richiesti alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico e alla Direzione generale di sanità militare marittima.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1965
Registro n. 37 *Difesa-Esercito, foglio n.* 159

Istruzioni e programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie;
2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto di notificazione del concorso stesso

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono costituite da:

Patologia speciale medica: prova scritta;
Patologia speciale chirurgica: prova scritta;
Semeiotica e clinica medica: prova orale;
Semeiotica e clinica medica: prova pratica;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova orale;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova pratica;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova orale;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova pratica.

Le prove di patologia medica, chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chirurgica si svolgeranno secondo le istruzioni speciali, articoli 19 e 20; quelle di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza secondo l'art. 21 e le tesi relative.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da:

esame d'igiene navale;
esame di lingue estere;
esame dei titoli scientifici;
esame dei titoli di carriera.

Art. 5

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà appena possibile i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Successivamente, la Commissione in seduta privata prenderà visione degli incartamenti dei candidati e dal presidente saranno prestabiliti i relatori dei titoli scientifici, dei quali sarà distribuita una copia a ciascun esaminatore.

Art. 7.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che letto ed approvato, sarà firmato dai componenti la Commissione.

Art. 8.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però (articoli 13, 14, 15, 16 e 17) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 9.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni: dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 10.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche i candidati dovranno aver superato entrambe le prove scritte, che avranno luogo in due giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle due prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi saranno direttamente informati dell'esito, e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla Commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali e pratiche obbligatorie sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 11.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami. Successivamente, appena possibile a cura del Ministero, saranno loro restituiti i titoli inviati con la domanda d'ammissione al concorso.

I candidati che, qualunque ne sia la causa non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame

Art. 12.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali e pratiche, divisa per cinque. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media finale non inferiore a 90.

Art. 13.

Sono titoli scientifici i lavori originali a stampa, sperimentali o di osservazione clinica (per quelli svolti in collaborazione deve essere chiaramente indicata nel lavoro la partecipazione data dal candidato).

Su tali lavori la Commissione, prima di pronunciarsi, sentirà il giudizio dei relatori nominati dal presidente fin dalla prima seduta

Per la votazione sui titoli scientifici ogni esaminatore dispone da zero a tre punti, per ciascuno di questi titoli.

Art 14.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo

Per l'esame facoltativo di igiene navale ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Art. 15.

Si procederà quindi all'esame dei titoli di carriera:

a) i diplomi di specializzazione conseguiti per esami dopo corsi di perfezionamento ufficiali presso Cliniche o Istituti universitari;

b) gli attestati dell'esito favorevole di altri concorsi sostenuti per esami dal candidato;

c) i certificati ufficiali per incarichi professionali lodevolmente disimpegnati almeno per un anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, presso Enti militari, o Ospedali Marina e subordinatamente delle altre forze armate, Istituti scientifici o Enti statali o parastatali.

Per la votazione sui titoli di carriera ogni esaminatore dispone da zero a otto punti, per il complesso di questi titoli.

Art. 16

Ultimate le prove facoltative la Commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato in ogni singola prova, divisa per cinque

Art. 17.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma della votazione media riportata da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni previste dal secondo comma dell'art 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 18.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica:

4) i titoli scientifici originali;

5) le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI

Art. 19.

Per le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica si seguiranno le seguenti norme:

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, sull'argomento fornito da capitoli di un trattato delle materie d'esame, aperto in tre punti a mezzo di una stecca da un candidato.

Il tema sarà dettato dal segretario della Commissione e sarà svolto contemporaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che avrà stabilito la Commissione, ma che non dovrà superare le otto ore, e sotto la continua vigilanza di almeno due membri della Commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti o pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta fornita dalla Commissione, portante il timbro di ufficio e la firma del segretario.

Compiuto il lavoro ciascun candidato, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo ripiegherà e chiuderà in una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa. nella quale avrà messo un foglio con il proprio nome, cognome e paternità. Quindi chiusa anche la busta più grande la consegnerà ai membri presenti della Commissione i quali appongono sulla busta stessa il timbro di ufficio e la propria firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere la bozza dello scritto nel caso l'abbia fatto senza apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimato le votazioni di idoneità e di merito di ciascun lavoro.

Art. 20.

Per le prove orali e pratiche di semeiotica e clinica medica e chirurgica valgono le seguenti norme:

In ogni seduta la Commissione dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato dopo aver registrata la diagnosi e stabilito il tempo concesso.

I candidati che hanno sostenuto l'esame saranno ancora tenuti appartati in altro locale fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta in tre parti:

a) osservazione del malato, per la quale l'esaminando dovrà dimostrare cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione d'osservazione. Potrà prendere appunti e visione dei referti di laboratori eseguiti e ritenuti necessari.

La durata sarà stabilita dalla Commissione e non supererà il termine massimo di trenta minuti.

b) esposizione orale metodica dei sintomi rilevati, illustrazione della conclusione diagnostica alla quale il candidato sarà pervenuto, della prognosi e della terapia.

La Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame e nella valutazione terrà prevalentemente conto del metodo di esame diretto dell'ammalato, seguito dal candidato.

Art. 21.

Per l'esame orale e pratico di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza valgono le seguenti norme:

a) la Commissione convocherà per ogni seduta il numero dei candidati che dovranno sostenere la prova;

b) il candidato. estrarrà a sorte una delle seguenti tesi, ed eseguirà le operazioni a quella corrispondente, nel tempo fissato in precedenza dalla Commissione;

c) risponderà alle domande che la Commissione potrà rivolgergli sulla anatomia della regione interessata dall'atto operatorio e sul metodo operatorio seguito, illustrandone i vantaggi in confronto con altri;

d) risponderà alle domande sugli altri argomenti contenuti nella tesi d'esame, che la Commissione gli rivolgerà;

e) le tesi che non potranno più essere eseguite su cadavere disponibile saranno escluse dall'urna.

TESI

1) Nozioni generali sull'anestesia per inalazione. Emorragia. Generalità sulle suture dei tessuti. Soccorsi di urgenza nelle fratture. Disarticolazione metacarpo - falangea del pollice.

2) Trasfusione di sangue e plasma. Generalità sulle ferite dei tessuti molli. Trattamento dello shock traumatico. Allacciatura dell'arteria poplitea.

3) Rachianestesia. Ustioni e loro trattamento. Ritenzione urinaria acuta e suo trattamento. Allacciatura della arteria femorale nel triangolo di Scarpa.

4) Trattamento dei flemmoni in generale e di quello della mano in particolare. Generalità sul trattamento delle lussazioni. Allacciatura dell'arteria ascellare alla 3a posizione.

5) Anestesia locale e tronculare. Primi soccorsi nei traumi aperti e chiusi del torace. Sindrome addominale acuta. Allacciatura dell'arteria omerale al 3° medio.

6) Generalità sull'allacciatura delle arterie. Metodi di rianimazione; puntura intracardiaca. Primi soccorsi nei traumi cranio-cerebrali. Allacciatura dell'arteria femorale nel canale di Hunter.

7) Asfissia per annegamento. Anestesia generale endovenosa. Primo trattamento dei congelati. Principali avvelenamenti da sostanze organiche ed inorganiche. Tracheotomia.

Art. 22.

Per l'esame facoltativo di igiene navale saranno rivolte dalla Commissione domande sui seguenti argomenti:

Ambiente navale esterno;

Ambiente navale interno;

Ventilazione — Condizionamento — Riscaldamento a bordo delle navi;

Igiene dell'alimentazione — Razione alimentare del marinaio;

Controllo igienico dei principali alimenti;

Approvvigionamento idrico della nave;

Metodi di potabilizzazione dell'acqua;

Il lavoro subacqueo: fisiologia e patologia del lavoro dei palombari e sommozzatori;

Difesa del personale dalle malattie infettive;

Profilassi internazionale.

Art. 23.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

Roma, addì 18 giugno 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400.

Al Ministero della Difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico. — ROMA

Io sottoscritto . . .
nato a . . . . (provincia di . . .)
il . . . . appartenente al Distretto militare (o Capitaneria di porto) di . . . residente a (1) . . . (provincia di . . .) via . . .
n. . . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale n.* 174 del 14 luglio 1965.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . (3) . . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'Università di . . . nell'anno accademico . . . . . con la votazione di . . .;

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . . . presso l'Università di . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti . . . . ed allego, giusta art. 5, n. 2, del bando di concorso, i titoli scientifici e di carriera appresso elencati . . . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

. . . . . ., lì . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, in caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(4786)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2a classe in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1964, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2a classe in prova;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto ministeriale 25 novembre 1964, e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la graduatoria di merito dei candidati formata dalla Commissione giudicatrice;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso pubblico per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2a classe in prova:

1. Freno Erminio	punti	97,74	su 125
2. Giannico Ottavio	»	94,94	»
3. Cardinale Nicola	»	91,97	»
4. Celani Wanda	»	91,65	»
5. Cardarelli Sergio	»	91,55	»
6. Loy Remigio	»	91,49	»
7. Guastamacchia Aurelio	»	90,29	»
8. Santucci Dante	»	89,67	»
9. Drago Paolo	»	89,11	»
10. Salati Armando	»	88,93	»
11. Porrazzo Liborio	»	87,87	»
12. Pivotti Antonio	»	87,66	»
13. Pantaleone Anna	»	87,52	»

14. Massironi Giancarlo . punti 87,16 su 125
15. Grasso Francesco . » 86,81 »
16. Grimaldi Giuseppe . » 86,14 »
17. Di Bari Matteo » 86,06 »
18. Di Maggio Giuseppe » 86,02 »
19. Pasqualino Salvatore . » 85,68 »
20. Zenone Francesco . » 85,65 »
21. Pellegrino Pietro » 85,35 »
22. Vitrani Ignazio » 85,31 »
23. Barletta Cosimo » 85,15 »
24. Tartaglia Francesco . » 85,03 »
25. Stoduto Giuseppe . » 84,36 »
26. Freno Nino Elio » 84,30 »
27. Mele Leonardo . » 84,24 »
28. Lunghi Maurizio, coniugato » 84,22 »
29. Arnone Salvatore . » 84,22 »
30. Sozzo Salvatore Donato » 83,99 »
31. Berri Luigi . . » 83,61 »
32. Cantile Mario . . » 83,36 »
33. Lenge Giuseppe . » 83,22 »
34. Cappariello Francesco . » 83,18 »
35. Barberà Roberto . » 82,47 »
36. Leonardi Salvatore . » 82,09 »
37. Cosi Fabio » 82,04 »
38. Gaeta Filippo . » 81,82 »
39. Farano Giuseppe . » 81,80 »
40. Risiglione Graziano . » 81,26 »
41. Barone Ciro Vincenzo . . » 81,17 »
42. Vaira Domenico » 81,16 »
43. Grech Pietro . . . . » 81,04 »
44. Giuliani Cesare . . » 80,61 »
45. Diamante Santi » 80,26 »
46. Ventura Giuseppe . . » 80,12 »
47. Licitra Giuseppe . . » 80,09 »
48. Mazzotta Luigi » 80,04 »
49. Buffa Giuseppe . » 80 — »
50. Sottile Salvatore » 79,92 »
51. Lascala Antonino . . » 79,74 »
52. Chiarolla Pietro . » 79,31 »
53. Colombo Carmelo . » 78,90 »
54. Tumbiolo Francesco » 78,72 »
55. Romeo Giuseppe » 78,56 »
56. Di Padova Michele . . . . » 78,47 »
57. Paladino Pietro » 77,65 »
58. Scaraggi Lorenzo . » 77,60 »
59. D'Arienzo Francesco . » 77,57 »
60. Spagnolo Calogero . . » 76,77 »
61. Polizzi Massimo . » 76,63 »
62. Vasta Nazzareno . . . » 76,22 »
63. Modica Antonino . . » 76,17 »
64. Agliata Stefano . » 76,14 »
65. Fascinelli Sandro . » 75,81 »
66. Spina Oreste . » 75,39 »
67. Scaramuzzino Vincenzo . . . » 75,38 »
68. Camilli Rodolfo . . » 74,95 »
69. Bonaviri Salvatore . » 74,67 »
70. Carano Stefano . » 74,42 »
71. Gualtieri Vincenzo . . . » 73,04 »
72. Cicciomessere Pasquale . . » 73,03 »
73. Apa Leopoldo . . » 72,63 »
74. Calabrese Davide . . . » 72,62 »
75. Borgioli Pier Giovanni . . » 72,08 »
76. Santoro Pasquale . » 71,74 »
77. Auguagliaro Rosario . » 71,34 »
78. Di Vincenzo Domenico » 70,86 »
79. Tesoriere Bartolomeo » 70,82 »
80. Colombo Giovanni » 70,36 »
81. Di Palma Gabriele . » 69,68 »
82. Rota Adriano . . » 69,29 »
83. Ricciardi Pietro » 67,53 »
84. Iannitto Biagio » 66,48 »

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il prefetto, direttore generale dell'Amministrazione civile, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 giugno 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(4803)

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Afragola.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 11 settembre 1964 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Afragola;

Visto il decreto ministeriale in data 12 maggio 1965, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visti il regi decreto 21 marzo 1929, n. 371, e le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Afragola nell'ordine appresso indicato:

1. Falconio dott. Diomede . . . punti 80,20 su 132
2. Ronza dott. Vincenzo . . . . » 78,59 »
3. Laudante dott. Carmine . . . » 78,28 »
4. Cacciatore dott. Vincenzo . . . » 75,65 »
5. Napoleone dott. Bruno . . . . » 75,57 »
6. Ferrigni dott. Giovanni . . . » 75 — »
7. Ruggieri dott. Angelantonio . . » 73,95 »
8. Calvano Carlo . . . . . » 73,58 »
9. Pacileo dott. Vincenzo . . . » 73,51 »
10. Milazzo dott. Andrea . . . . » 73,27 »
11. Manfredi dott. Francesco . . . » 73,22 »
12. Romano dott. Francesco, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 73,14 »
13. Uasone dott. Edoardo . . . . » 73,14 »
14. Coppa Gerardo . . . . . » 72,92 »
15. Buono dott. Raffaele . . . . » 72,79 »
16. Conti dott. Alfonso . . . . » 72,64 »
17. Simeone dott. Mariangelo . . . » 71,86 »
18. Fuscà dott. Cesare . . . . » 71,78 »
19. Specchio Franco . . . . . » 71,22 »
20. Lebuis dott. Assuero . . . . » 70,79 »
21. Calistri dott. Umberto . . . » 70,72 »
22. Centro Francesco Saverio . . . » 70,50 »
23. Scalia dott. Benedetto . . . . » 70,36 »
24. Romano dott. Giacomo . . . » 70,34 »
25. Coverlizza dott. Mario . . . » 70,22 »
26. Cormio dott. Salvatore . . . » 70,16 »
27. Colonna Giovanni . . . . . » 70 — »
28. Bussotti dott. Bosone, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 69,50 »
29. Fedele dott. Antonino . . . . » 69,50 »
30. Vetta dott. Pasquale . . . . » 69 — »
31. Cusumano dott. Lorenzo . . . » 68,60 »
32. Magli Francesco . . . . . » 68,50 »
33. Di Mauro dott. Giuseppe . . . » 68,38 »
34. Medicamento dott. Umberto . . » 68,35 »
35. Visioli dott. Lino . . . . . » 68,20 »
36. Verga dott. Vincenzo . . . . » 68,16 »
37. Petronio Bartolomeo . . . . » 68 — »
38. Finarelli dott. Arnaldo . . . » 67,42 »
39. Spani dott. Tommaso . . . . » 67,06 »
40. Gasponi Vittorio . . . . . » 65,60 »
41. Romano dott. Pasquale . . . » 65,06 »
42. Raineri dott. Giuseppe . . . » 65,03 »
43. Mastrangelo Domenico . . . » 64,80 »
44. Crisopulli dott. Domenico . . . » 64,52 »
45. Bartelloni dott. Manlio . . . » 64,36 »
46. Pastore dott. Ettore . . . . » 63,31 »
47. Preteroti Bruno . . . . . » 62,66 »
48. Tricomi Quintino . . . . . » 62,50 »
49. Caizzi Gaetano . . . . . » 62,33 »
50. Trapani Leopoldo . . . . . » 61,56 »
51. Tucci Ugo . . . . . . » 60,50 »
52. Pelley Athos . . . . . . » 60,16 »
53. Magnani Giovanni . . . . . » 59,87 »
54. Perruggino Giovanni . . . . » 56,66 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 maggio 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(4599)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice del concorso per esami a centoventi posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 20 agosto 1964.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto 20 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre stesso anno, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 20, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centoventi posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 6 febbraio 1965, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Ravvisata la necessità di aggregare a tale Commissione un membro per l'esame di lingue estere;

Decreta:

Alla Commissione esaminatrice del concorso per esami a centoventi posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con il decreto ministeriale 20 agosto 1964, citato nelle premesse, è aggregato, quale membro per l'esame di lingue estere, l'ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Cali dott. Federico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 maggio 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1965
Registro n. 16, foglio n. 231

(4829)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per esami a cinquanta posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 2 luglio 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il 2° supplemento straordinario n. 6 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 30 giugno 1965 pubblica il decreto ministeriale in data 21 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno dello stesso anno, registro n. 16, foglio n. 12, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso per esami a cinquanta posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 2 luglio 1964.

(4830)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 30 gennaio 1965 concernente: « Concorso per titoli a complessive seicentocinque borse di studio, riservate a giovani laureati per l'anno accademico 1965-66 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 1965, n. 37, all'art. 9 ove è detto: « Economia e commercio, Scienze statistiche, demografiche ed attuariali ed Economia marittima 7 professori », leggasi: « Economia e commercio, Scienze statistiche, demografiche ed attuariali ed Economia marittima 5 professori »

(4688)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5827 del 15 dicembre 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Benevento al 30 novembre 1964;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e successive modificazioni;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Benevento, dell'Ordine provinciale dei medici, nonchè dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:
Lonoce dott.ssa Anna, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Guarino dott. Mario, medico provinciale capo;
Salomone-Megna dott. Armando, primario medico;
Greco prof. Gaetano, primario chirurgo;
D'Anneo dott. Antonio, direttore di sezione della Prefettura di Benevento;
Tedeschi dott. Gennaro, medico condotto di Cerreto Sannita.

Segretario:
Consales dott. Nicola, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Benevento, addì 26 giugno 1965

(4690) *Il medico provinciale*: SEGRETO

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.